

IL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Novità e impatti per il settore archeologico

Il recente correttivo al Codice dei Contratti Pubblici introduce una serie di modifiche significative che avranno un impatto anche sul settore archeologico. Questo approfondimento analizza le principali novità, mettendo in luce quelle che possono avere impatto sul mondo dell'archeologia, sia diretto che indiretto. In [questo sito](#) troverete le novità introdotte insieme al vecchio testo, in modo da cogliere le differenze tra il Codice (D.Lgs. 36/2023) e il Correttivo (D.Lgs. 209/2024).

SVILUPPO E ITER DEL CORRETTIVO

Il D.Lgs. 209/2024 introduce disposizioni correttive al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), intervenendo su aspetti che, nell'applicazione pratica, hanno evidenziato criticità o necessità di semplificazione. L'obiettivo del decreto è quello di razionalizzare il quadro normativo relativo agli appalti pubblici, correggendo problematiche emerse al momento della sua applicazione e rispondendo anche ad alcune richieste di adeguamento avanzate dall'Unione Europea.

Il decreto – che modifica oltre 70 articoli e introduce 3 nuovi allegati – ha un impatto su diversi ambiti ed è entrato in vigore il 31 dicembre 2024 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'iter legislativo è stato lungo e articolato, passando attraverso diverse Commissioni parlamentari, il Consiglio di Stato e la Conferenza Unificata Stato-Regioni, fino all'approvazione in Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2024 e la successiva pubblicazione ufficiale¹.

Anche la CIA, come altre associazioni del mondo archeologico, è stata audita durante le consultazioni parlamentari e ha presentato alcune proposte, in collaborazione con Legacoop e Cna, di modifica all'VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati presentate in un precedente articolo che è possibile consultare in [questa pagina del nostro portale web](#).

L'obiettivo delle nostre proposte era rendere le procedure più chiare, uniformi ed efficienti, garantendo al contempo la tutela del patrimonio archeologico e una gestione sostenibile delle opere pubbliche. Alcune di queste proposte sono state recepite nel correttivo approvato.

NOVITA' INTRODOTTE

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le principali novità che impattano sul nostro settore, provando a fare un breve focus su ogni articolo introdotto o modificato dai correttivi. Non tutti gli articoli che analizzeremo sono legati o riferibili direttamente al lavoro archeologico, ma alcuni possono avere un effetto anche su aspetti che ci riguardano come l'organizzazione del cantiere, della sicurezza o delle figure professionali impiegate dalle società.

¹ Il Servizio Contratti Pubblici del MIT ha fornito pochi giorni fa un testo coordinato con le modifiche e integrazioni al d.Lgs. n. 36/2023 pubblicato a questo link:

<https://www.lavoripubblici.it/news/correttivo-codice-appalti-mit-pubblica-testo-coordinato-34887>

Ora analizziamo gli articoli uno alla volta.

- **Art. 41 c. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE VPIA²**

Una modifica significativa all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, introdotta dal D.Lgs. 209/2024, chiarisce l'ambito di applicazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA). Il nuovo testo specifica che, *"per i contratti pubblici di lavori"*, la procedura si svolge secondo le modalità indicate nell'Allegato I.8.

A una prima lettura, il riferimento ai soli "contratti pubblici di lavori" ci aveva fatto pensare ad un'applicazione ristretta della VPIA, che poteva escludere le opere private di interesse pubblico non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Tuttavia, la recente circolare n. 10 del 20/02/2025 emessa dalla DG-ABAP ha chiarito in modo puntuale il significato di questa espressione.

In base agli articoli 1 e 2 dell'Allegato I.1 al Codice dei Contratti Pubblici, rientrano nella definizione di **contratti pubblici** anche i contratti **stipulati da soggetti privati**, purché agiscano in qualità di **stazioni appaltanti o enti concedenti** e siano tenuti al rispetto del Codice nella scelta del contraente. Questo significa che non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche soggetti privati che operano con fondi pubblici o nell'ambito di procedimenti regolati dal Codice, sono tenuti ad applicare la VPIA.

Pertanto, il campo di applicazione della verifica preventiva **non è limitato esclusivamente agli appalti pubblici in senso stretto**, ma include anche quei casi in cui soggetti privati rientrano nella disciplina del Codice dei Contratti Pubblici. Ne deriva un ambito operativo **più ampio di quanto inizialmente interpretato**, che non esclude automaticamente le opere private di interesse pubblico, se queste rientrano nel perimetro definito dalle norme vigenti.

Questa precisazione ha importanti ricadute sulla pianificazione e sulla tutela archeologica, riaffermando l'obbligo della VPIA in un insieme più esteso di situazioni rispetto a quanto si era ipotizzato in una prima lettura della norma.

- **Art. 41 c. 15 bis - LIMITAZIONE AL RIBASSO D'ASTA: SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE SOPRA 140.000€**

L'introduzione di questo comma si applica, tra gli altri, ai contratti per l'affidamento dei servizi di

² Questo punto è stato modificato in seguito all'uscita della circolare n. 10 del 20/02/2025 emessa dalla DG-ABAP. Per completezza riportiamo di seguito anche la versione precedente del testo:

Una modifica importante all'**articolo 41, comma 4** chiarisce l'**ambito di applicazione della Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA)**. Viene aggiunta la specifica dicitura *"per i contratti pubblici di lavori"*, precisando che la procedura segue le modalità dell'**Allegato I.8**. Questo dettaglio, apparentemente marginale, ha in realtà un impatto significativo **che limita l'applicazione della VPIA, non includendo le opere private di interesse pubblico**, salvo i casi in cui siano sottoposte a **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**.

In precedenza l'obbligo della VPIA poteva essere interpretato in modo più ampio, ora la norma chiarisce che **questa procedura si applica solo agli appalti pubblici relativi a lavori e non, ad esempio, a interventi privati che, pur avendo rilevanza pubblica, non rientrano in procedimenti VIA**. Questo potrebbe avere conseguenze sulla pianificazione e sulla tutela archeologica in alcuni contesti, riducendo l'ambito di applicazione della verifica preventiva.

ingegneria e architettura, nonché agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, oltre che agli appalti integrati, quindi a contratti di servizi di Archeologia come la procedura di VPIA.

Questa disposizione stabilisce che, per la legge dell'equo compenso, **solo il 35% dell'importo a base di gara può essere ribassato**. Inoltre, **il punteggio massimo attribuibile nei criteri di gara è fissato per un ribasso massimo del 30%**, il che significa che eventuali offerte con riduzioni superiori a questa soglia otterranno comunque lo stesso punteggio. **Questa modifica mira a limitare ribassi eccessivi, garantendo maggiore equilibrio nelle offerte economiche e, di conseguenza, rendendo più rilevante l'offerta tecnica nella valutazione complessiva.**

- **Art. 41 c. 15 quater - LIMITAZIONE AL RIBASSO D'ASTA: SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE SOTTO 140.000€**

All'articolo 41 viene introdotto il comma 15-quater, che riguarda i contratti per i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ai 140.000 euro, che negli ultimi anni possono essere affidati su incarico diretto. La novità introdotta riguarda **i corrispettivi, che non possono essere ridotti oltre il 20% rispetto agli importi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13.**

- **Art. 43 c. 1 - GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI (BIM)**

L'art. 43, comma 1, modifica l'obbligo di applicazione della **gestione informativa digitale delle costruzioni** (ad esempio il BIM). A partire dal 1° gennaio 2025, la soglia per le nuove costruzioni o per gli interventi su costruzioni esistenti è stata aumentata a 2 MLN di euro. Per gli interventi su edifici tutelati, invece, la soglia rimane quella stabilita dall'art. 14, comma 1, lettera a, ossia di 5.382.000 €. L'intero correttivo rafforza notevolmente l'aspetto della gestione informativa digitale delle costruzioni **potenziando non solo il ruolo del BIM, come da prima compilazione del Codice del 2023, ma anche l'utilizzo del GIS nei sistemi territoriali.**

- **Art. 60 - Allegato II.2-bis - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA REVISIONE DEI PREZZI (TOL)**

Per quanto riguarda l'art. 60, legato alla revisione dei prezzi, è stato introdotto l'allegato II.2-bis che **disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi**, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, specificando le modalità di corresponsione, anche in caso di subappalto. Infatti l'allegato contiene la Tabella A1 in cui sono indicate **venti Tipologie Omogenee di Lavorazioni (dette TOL)**, ovvero categorie di lavorazioni con caratteristiche simili, **utilizzate per determinare gli indici di costo specifici per ciascuna tipologia.**

Questi indici consentono di monitorare e aggiornare i prezzi contrattuali in modo più accurato, garantendo l'equilibrio economico tra le parti durante l'esecuzione del contratto: **le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici per valutare se vanno rivisti i prezzi.** La revisione viene attivata automaticamente quando la variazione dell'indice supera determinate soglie, in aumento o diminuzione, rispetto all'importo del contratto.

Per ciascuna TOL, l'indice di riferimento di base è elaborato ponderando il peso relativo di sei elementi di costo:

1. Costo del lavoro
2. Materiali
3. Macchine e attrezzature
4. Energia
5. Trasporto
6. Rifiuti

Questa nuova classificazione rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, dove le lavorazioni erano categorizzate in modo meno specifico.

Cosa cambia rispetto alle tipologie precedenti?

In precedenza, le lavorazioni erano classificate in categorie più generiche, senza una distinzione dettagliata per specifiche attività come gli scavi archeologici a cui ora viene dedicata la TOL3. L'introduzione delle TOL consente una classificazione più dettagliata e mirata delle diverse lavorazioni. Questo approccio permette di individuare con maggiore precisione le specificità tecniche e operative di ciascuna tipologia di lavoro, quindi anche quella riguardante gli scavi archeologici.

Qual è il vantaggio di avere la TOL3?

La definizione della TOL3 per gli scavi archeologici offre diversi vantaggi:

Revisione prezzi più accurata: Con una classificazione specifica, è possibile applicare clausole di revisione dei prezzi più aderenti alla realtà degli scavi archeologici, tenendo conto delle peculiarità di questo tipo di lavorazione.

Trasparenza e chiarezza: Una categorizzazione dettagliata facilita la comprensione e la gestione dei contratti, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici, riducendo ambiguità e potenziali controversie.

Adeguamento normativo: L'introduzione delle TOL risponde alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione del Codice dei contratti pubblici, tenendo conto delle richieste di modifica e integrazione provenienti dall'Unione Europea.

L'introduzione dell'Allegato II.2-bis rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e prevedibilità nella gestione degli appalti, fornendo **strumenti concreti per tutelare gli operatori economici dalle oscillazioni dei costi di mercato** e garantendo una corretta esecuzione delle opere pubbliche. Inoltre, **la creazione della TOL3 per gli scavi archeologici rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente e trasparente delle specifiche lavorazioni del nostro settore negli appalti pubblici.**

- **Art. 119 c. 20 - CERTIFICATI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (SOA)**

Un'altra rilevante modifica introdotta dal D.Lgs. 209/2024 riguarda l'ottenimento dei certificati necessari per la qualificazione degli operatori economici. I correttivi stabiliscono che le stazioni appaltanti rilascino i certificati all'appaltatore scomputando la categoria e l'importo dei lavori dati in subappalto. I certificati per questi ultimi possono essere ottenuti solo dal subappaltatore stesso. Si tratta di un **cambiamento cruciale per il settore dei Beni Culturali, in particolare per l'archeologia e il restauro.** Grazie a questa norma, l'attestazione e il rinnovo delle certificazioni potranno essere rilasciati esclusivamente a chi ha effettivamente eseguito i lavori nella categoria specifica. Questo **impedirà il rilascio di attestazioni SOA a imprese edili che non abbiano mai realizzato direttamente lavori di scavo archeologico, garantendo maggiore trasparenza e professionalità nel settore.** Questa riforma **rappresenta un passo fondamentale per la tutela delle competenze specialistiche richieste nei lavori sui beni culturali,** assicurando che solo le imprese qualificate possano ottenere le certificazioni necessarie per operare in questi ambiti delicati e di grande valore storico.

- **Allegato I.01 - CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL)**

Vengono disciplinati i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte delle stazioni appaltanti, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile al personale impiegato negli appalti pubblici e nelle concessioni. Inoltre, vengono stabilite le procedure per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele offerte da altri contratti collettivi rispetto a quello individuato.

In pratica, la stazione appaltante dovrà valutare **l'ambito di applicazione del CCNL in relazione alle attività da eseguire, identificando il rispettivo codice ATECO secondo la classificazione ISTAT**. Questo consente di determinare il contratto collettivo più pertinente per le specifiche prestazioni richieste. Nel caso in cui un **operatore economico applichi un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, è tenuto a presentare una dichiarazione attestante che il contratto applicato offre tutele equivalenti a quelle del CCNL indicato nel bando**. La stazione appaltante, a sua volta, dovrà verificare l'effettiva equivalenza delle tutele dichiarate.

Il nuovo Allegato ha quindi lo scopo di assicurare che il personale impiegato all'interno dell'appalto sia tutelato da contratti collettivi adeguati. **Questa novità potrebbe interessare alcune aziende archeologiche che non adottano contratti specifici del settore.**

- **Allegato I.7 art. 2 - DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP)**

Un'importante modifica è stata introdotta e riguarda la relazione tecnico-illustrativa del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). La precedente dicitura **"mappa tematica archeologica, ove esistente"** è stata sostituita con **"la carta del potenziale archeologico e la carta del rischio archeologico, ove esistenti"**.

Questa variazione presenta sia aspetti positivi che criticità. Da un lato, il termine *"mappa tematica archeologica"* non aveva un chiaro riscontro nella documentazione tecnica esistente, quindi l'aggiornamento rappresenta un passo avanti nella precisione terminologica. Tuttavia, il mantenimento della locuzione *"ove esistenti"* impone **l'uso di carte del rischio archeologico e del potenziale archeologico preesistenti**. Ma se da un lato **la carta del potenziale archeologico è generalmente uno strumento utile per il DOCFAP poiché si basa su un concetto assoluto** (la probabilità di trovare resti archeologici in un determinato territorio, indipendentemente dai progetti previsti), d'altro lato **la carta del rischio archeologico è un concetto relativo, legato all'impatto che un'opera specifica può avere sulle evidenze archeologiche**. **L'utilizzo di una carta del rischio archeologico esistente potrebbe quindi risultare problematico, poiché tale documento potrebbe riferirsi a opere diverse da quella in esame, portando a valutazioni non sempre coerenti con il progetto analizzato.**

La proposta avanzata da CIA su questo punto prevedeva la sostituzione di *"mappa tematica archeologica, ove esistente, e con i vincoli di settore, ove pertinenti"* con *"carta preliminare del rischio archeologico"*, da elaborare specificamente per le alternative progettuali analizzate nel DOCFAP. Questo approccio avrebbe permesso di ottenere una valutazione più mirata e aderente alle caratteristiche del progetto, assicurando un quadro conoscitivo più accurato e funzionale al processo decisionale.

Questa modifica normativa rappresenta quindi un'opportunità per migliorare la gestione delle informazioni archeologiche nei processi di pianificazione, ma **richiede anche un'attenta riflessione su come gli strumenti di cartografia archeologica possano essere utilizzati nel contesto della progettazione infrastrutturale.**

- **Allegato I. 7 art. 6 c. 4 lett. d) - TUTELA E PROGETTAZIONE: IL RUOLO CENTRALE DELLA VPIA NELLA VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE ARCHEOLOGICHE**

Un'aggiunta significativa che chiarisce che le *“interferenze con il patrimonio culturale ed archeologico”* possono essere determinate solo *“tramite la procedura di verifica preventiva di cui all’Allegato I.8”*. Questa precisazione rappresenta un **passo avanti** per la tutela, perché **evita** che i progetti dichiarino **l'assenza di interferenze archeologiche basandosi esclusivamente sull'assenza di vincoli nei piani di regolazione territoriale**. In passato, questa semplificazione ha portato a sottovalutare il rischio archeologico in fase progettuale, senza eseguire tutte le analisi richieste dalla **prima fase della VPIA**. Ora, sarà più chiaro che la valutazione delle interferenze archeologiche deve necessariamente passare attraverso la **procedura di verifica**, che include l'analisi storica, cartografica e documentale, nonché eventuali indagini sul campo. Questo rappresenta un'importante garanzia per una **progettazione consapevole**, evitando il rischio di decisioni basate su informazioni parziali o non aggiornate. Si tratta di un cambiamento che rafforza il ruolo della VPIA nella pianificazione delle opere pubbliche, garantendo che il potenziale archeologico venga sempre considerato con il giusto livello di approfondimento.

- **Allegato I.7 art. 9 c. 1 - CHIARIMENTI SULLA VPIA E IMPLICAZIONI SUI COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ARCHEOLOGICA**

È stata introdotta un'importante modifica **che riguarda la VPIA**. Ora viene specificato che la Relazione VPIA presente nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) corrisponde alla **Relazione di Assoggettività alla VPIA**, ovvero alla **prima fase della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico**, e non può contenere già in questa fase gli esiti dell'intero processo. Si tratta di un chiarimento necessario per evitare diversi fraintendimenti durante le fasi di progettazione in particolare in seguito alle modifiche apportate proprio dal D.Lgs. 36/2023 che non comprime più l'intera procedura all'interno del PFTE. Inoltre, questa precisazione aiuta a identificare la **Relazione di Assoggettività alla VPIA** con la **Relazione Archeologica prevista dalla Tabella 22 del D.M. 17 giugno 2016**, ora confluita nell'**Allegato I.13**. Contribuisce quindi ad evidenziare ciò che alcune associazioni di archeologi denunciano da tempo, ossia la mancanza di un corrispettivo normativo chiaro per le fasi successive della progettazione ora anche esplicitate con i correttivi inseriti nell'**Allegato I.8**. Al momento, l'unico riferimento normativo che può fornire una copertura economica per queste successive fasi è presente all'**Art. 6, comma 1, del D.M. 17 giugno 2016** in cui si stabilisce che, per determinare il compenso delle prestazioni non espressamente previste nelle tabelle, si deve ricorrere a **un criterio di analogia con le prestazioni indicate**.

Questo ci permette quindi di analizzare ancora con più consapevolezza le importanti modifiche introdotte nell'allegato I.8.

- **LE MODIFICHE ALLA VPIA: UN PASSO DECISIVO VERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ARCHEOLOGICA**

Le recenti modifiche all'**Allegato I.8** introducono una nuova e più chiara **nomenclatura** per le fasi della **Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA)**, eliminando le ambiguità terminologiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

Da ora in poi, la VPIA è ufficialmente suddivisa in **due fasi**:

Prima fase (descritta nel comma 2): viene definita **Relazione di Assoggettabilità alla Procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico**, nota in passato come **ViArch**. Questa fase serve a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto a una verifica più approfondita.

Seconda fase (descritta nel comma 7): è **eventuale**, ovvero si attiva solo se gli esiti della prima fase lo richiedono, e riguarda le indagini sul terreno.

Questa distinzione è particolarmente rilevante perché chiarisce che la VPIA **non si esaurisce nella sola Relazione Archeologica**, come alcune stazioni appaltanti hanno erroneamente interpretato in passato. Al contrario, la procedura include anche **eventuali indagini sul terreno, fondamentali per individuare le cosiddette opere mitigatrici che possano rendere fattibile l'opera, quindi fondamentali per la progettazione dell'opera stessa**.

Questa nuova definizione apre scenari importanti anche dal punto di vista economico e contrattuale per gli archeologi grazie a questa chiarezza.

Le stazioni appaltanti dovranno riconoscere che il parametro indicato nella tabella Z2 del D.M. 17 giugno 2016 **si riferisce solo alla prima fase** della VPIA.

La seconda fase, se necessaria, dovrà essere remunerata separatamente, sia per le attività dirette sul terreno sia per quelle di progettazione come specificato al punto precedente.

A supporto di questa impostazione, il comma 7 ora precisa che:

La seconda fase della VPIA **deve essere preceduta da un progetto dettagliato per le indagini archeologiche**, in conformità con l'Articolo 16 dell'Allegato II.18.

Anche il comma 10 introduce un'importante novità:

L'intera procedura VPIA deve concludersi prima dell'avvio dei lavori **e deve includere l'eventuale progetto di scavo o di assistenza archeologica**, sempre in conformità con l'Articolo 16 dell'Allegato II.18.

Questi nuovi riferimenti normativi sono fondamentali perché sanciscono dei principi chiave: **la VPIA è progettazione archeologica** e il progetto di scavo deve prevedere, da ora in poi, nel quadro economico la spesa sia per lo studio che per la pubblicazione dei materiali rinvenuti nel caso in cui si attivi la seconda fase. Non si tratta più solo di descrivere il contesto stratigrafico quindi, ma di fornire strumenti concreti per definire **prescrizioni e misure di mitigazione**, valutando anche gli aspetti finanziari del progetto che comprenderanno anche lo studio e la pubblicazione dei risultati, come richiesto dall'**art. 38, comma 11**.

Infine, un'ulteriore modifica all'**Allegato I.8, comma 8**, riguarda i tempi di svolgimento della **seconda fase della VPIA**. Il termine perentorio di **90 giorni** non sarà più calcolato dalla richiesta di indagini da parte della Soprintendenza, ma **dall'effettivo avvio delle indagini stesse**.

Questa correzione era necessaria perché, fino ad oggi, il termine di 90 giorni partiva spesso **prima ancora che la procedura di esproprio dei terreni fosse completata**, rendendo impossibile rispettare le scadenze. Ora i tempi della VPIA saranno **più realistici e gestibili**, evitando blocchi o criticità nel processo di verifica.

Le modifiche introdotte nell'**Allegato I.8** rappresentano un passo avanti per una gestione più chiara e strutturata della **Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico**: definire con precisione le fasi della VPIA e garantire il giusto riconoscimento del lavoro archeologico sono obiettivi fondamentali che non solo contribuiscono alla maggiore tutela del patrimonio archeologico della nazione ma

anche **valorizzano la figura professionale dell'archeologo all'interno della progettazione delle opere.**

- **Allegato I.9, art. 1, c. 2 - GESTIONE INFORMATICA DELLE COSTRUZIONI: L'IMPOSIZIONE SENZA FONDI PER LE STAZIONI APPALTANTI**

L'allegato I.9, relativo ai *Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni*, introduce **importanti novità per quanto riguarda le Stazioni Appaltanti** a cui si impone di *“attuare un piano di formazione specifica del personale”* (in particolare del personale preposto alla gestione finanziaria e alle attività amministrative e tecniche) e si impone di *“definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale”*.

Si tratta di intenzioni meritevoli che tuttavia sono applicate senza un'adeguata copertura economica. Mentre nel campo dei sistemi GIS le soluzioni open source offrono strumenti avanzati ed efficienti a costo zero, la situazione è diversa per il Building Information Modeling (BIM). Al momento, l'uso del BIM è ancora fortemente condizionato dai costi elevati delle licenze software, rendendo più complessa la sua applicazione su larga scala. L'auspicio è che, accanto alle nuove richieste normative, vengano previste anche risorse adeguate per sostenere le Stazioni Appaltanti nell'adozione di strumenti digitali accessibili ed efficaci. Nel settore archeologico, abbiamo già osservato le difficoltà delle Soprintendenze nell'aggiornare gli hardware dopo l'introduzione dell'applicativo GIS legato al GNA.

- **Allegato I.13, art. 2, c. 5 - LA MODIFICA DEGLI ONORARI DI PROGETTAZIONE: NESSUN AGGIORNAMENTO PER LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA**

L'Allegato I.13, all'art. 2, comma 5, introduce una modifica rilevante per il calcolo degli onorari di progettazione. In precedenza, l'incremento del 10% del corrispettivo a base di gara era previsto solo nel caso in cui venisse richiesta l'adozione del Building Information Modeling (BIM). Con la nuova formulazione, invece, **l'aumento si applica più in generale alla richiesta di una gestione informativa digitale delle costruzioni.** Questa modifica amplia il campo di applicazione del beneficio economico, includendo anche altri strumenti digitali oltre al BIM. **Tra questi rientrano, ad esempio, i sistemi GIS (Geographic Information System),** che possono essere utilizzati nella **pianificazione e gestione delle infrastrutture territoriali.** In pratica, ciò significa che l'aumento degli onorari non è più legato esclusivamente all'uso del BIM, ma può essere riconosciuto anche quando la progettazione richiede l'uso di altre tecnologie digitali per migliorare l'integrazione e la gestione delle informazioni nel processo costruttivo.

Dispiace tuttavia constatare che nelle disposizioni indicate come ***note per la correzione della Tabella dei corrispettivi***, non si faccia alcuna menzione alla modifica del parametro indicato per la *Relazione Archeologica* nonostante già nell'agosto 2023 il Ministero della Giustizia abbia dato ragione alle osservazioni avanzate da [Archeoimprese](#) circa la necessità di una revisione di questo parametro.

- **Allegato II.18 - IL DIRETTORE TECNICO PER LA CATEGORIA OS25: UN RIFERIMENTO INDIRETTO AL D.M. 244/2019**

L'Allegato II.18 introduce modifiche significative per il settore archeologico, in particolare con l'**art. 11, comma 3**, che definisce i requisiti per i soggetti che possono ricoprire il ruolo di **Direttore Tecnico** nelle diverse categorie. Un cambiamento di rilievo riguarda la **categoria OS25 (scavi archeologici)**, dove la formulazione precedente prevedeva che la direzione tecnica fosse affidata **“a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice”**. Con la modifica, il testo ora

specifica che tale ruolo spetta *“ad archeologi in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice”*.

L'aggiunta esplicita del termine **archeologi**, in sostituzione del più generico **soggetti**, rappresenta un passaggio fondamentale. Questa precisazione richiama direttamente la **Legge 110/2014** e il **D.M. 244/2019**, che definiscono i requisiti per il riconoscimento della professione di archeologo. Inoltre, la modifica aiuta a limitare il problema recentemente sollevato dalla comunità archeologica riguardo alla proposta delle **Consulte Universitarie** di ammettere gli architetti alle **Suole di Specializzazione in Archeologia**, una scelta che, nella formulazione precedente, avrebbe attribuito loro un potere di firma determinante nel settore.

- **IL PRIMO UFFICIALE RIFERIMENTO ALLA LEGGE 110/2014**

Un'altra modifica di grande rilievo è stata introdotta nello stesso **Allegato II.18, all'art. 16, comma 2**, che ora stabilisce che il progetto di scavo archeologico deve essere redatto *“da archeologi di I fascia ai sensi del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento”*. Questa modifica rappresenta un **importante riconoscimento professionale** per la categoria degli archeologi. **Per la prima volta, infatti, il Codice fa un riferimento esplicito alla Legge 110/2014, che disciplina le qualifiche professionali nel settore.** Inoltre, questa innovazione si collega direttamente alle modifiche apportate al **comma 7** e al **comma 10** dello stesso Allegato I.8, che richiamano espressamente l'**art. 16 dell'Allegato II.18**.

Il combinato disposto di questi articoli stabilisce con chiarezza che **i soggetti abilitati a firmare il piano delle indagini della seconda fase della VPIA, redigere il progetto di scavo e predisporre il capitolato speciale sono archeologi di I fascia**, così come definiti dal **D.M. 244/2019**.

Questa precisazione contribuisce ancora di più a limitare le implicazioni della proposta di ammissione di figure non laureate in Archeologia alle **Suole di Specializzazione in Archeologia**. Se tali figure ottenessero il titolo, infatti, il loro ambito di competenza sarebbe circoscritto alla sola **redazione della relazione di Assoggettabilità relativa alla prima fase della VPIA, senza possibilità di intervenire nelle fasi successive o nella progettazione dello scavo.**

- **GLI ASPETTI COMPLESSIVI DELLA PROGETTAZIONE ARCHEOLOGICA**

Le modifiche introdotte all'**Allegato II.18, articolo 16, comma 6** riguardano gli elaborati che devono essere inclusi nel **progetto di scavo per finalità di ricerca** in relazione alle diverse fasi in cui si articola l'intervento. Questa modifica rimanda all'**articolo 15** e stabilisce che il progetto di scavo deve quindi contenere i seguenti documenti:

- a) la relazione generale
- b) la relazione tecnica
- c) le indagini e ricerche preliminari
- d) la planimetria generale ed elaborati grafici
- e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza
- f) la scheda tecnica di cui all'articolo 14
- g) il calcolo sommario della spesa
- h) il quadro economico di progetto
- i) il cronoprogramma dell'intervento

i-bis) il disciplinare descrittivo e prestazionale

Il **comma 7**, che non è stato modificato, definisce le fasi operative che deve considerare il progetto di scavo:

- a) rilievi e indagini
- b) scavo
- c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica
- d) restauro dei reperti mobili e immobili
- e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi
- f) studio e pubblicazione
- g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato
- h) manutenzione programmata

Pertanto il **combinato disposto** di questo articolo e del riferimento inserito **nell'art. 1, comma 10, Allegato I.8** chiarisce in modo inequivocabile che la progettazione di scavo, recepita nel **capitolato di progetto**, deve prevedere non solo le attività di scavo in senso stretto, ma anche la **pubblicazione dei risultati**, il **restauro dei reperti**, nonché l'eventuale **manutenzione e fruizione** dei beni recuperati.

- **Allegato II.18 art. 18 - LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI ARCHEOLOGICI**

Un'altra modifica significativa riguarda la **Verifica dei progetti**, un passaggio essenziale per garantire la qualità tecnica della progettazione negli appalti pubblici. L'Allegato II.18, articolo 18 ora specifica che il soggetto incaricato della Verifica deve avere caratteristiche analoghe a quelle di chi ha redatto il progetto: in pratica, **chi verifica un progetto deve avere una preparazione simile a chi lo ha elaborato**. Questo significa che, nel caso di un progetto che include studi archeologici, **la Verifica non potrà più essere affidata automaticamente a un ingegnere o un architetto, come spesso avveniva in passato, ma dovrà essere svolta da un archeologo di I fascia**. Si tratta di un cambiamento importante, che riconosce la specificità delle competenze richieste per valutare correttamente la componente archeologica di un progetto.

CONCLUSIONI

I risultati ottenuti in questo contesto rappresentano, in alcuni casi, un passo avanti significativo per il settore dell'archeologia, in particolare per la progettazione delle opere. **Tali risultati sono il frutto del costante impegno delle Associazioni che rappresentano il settore archeologico italiano, che hanno lavorato con determinazione per tutelare e promuovere gli interessi della professione.** In questo processo, il loro ruolo è stato fondamentale: **hanno combattuto e presentato molte delle proposte che sono poi state approvate, contribuendo a definire un quadro normativo che sostiene lo sviluppo del settore.**

Tuttavia, nonostante gli sforzi intrapresi, nel testo finale non mancano le **criticità**: una delle principali riguarda l'eventuale utilizzo delle carte del rischio archeologico, ove esistenti, nelle valutazioni per il DOCFAP. Queste carte, infatti, sono state elaborate per specifici progetti e non possono essere impiegate per stimare il rischio archeologico di nuovi interventi con caratteristiche differenti. Al contrario, la carta del potenziale archeologico è uno strumento adatto per le valutazioni preliminari di nuove opere, poiché fornisce una panoramica del potenziale archeologico di un'area, indipendentemente da interventi precedenti. **Utilizzare la carta del rischio per un nuovo progetto potrebbe fornire informazioni errate o incomplete compromettendo la pianificazione dell'opera e la tutela del patrimonio.** La proposta avanzata da CIA su questo punto del codice è stata recepita in modo inadeguato, poiché non prevedeva l'utilizzo di carte del rischio esistenti, bensì la redazione di carte preliminari del rischio calibrate sulle soluzioni progettuali in analisi.

Infine, **manca un adeguato aggiornamento del parametro relativo alla progettazione archeologica nell'Allegato I.13, nonostante le attività aggiuntive richieste nell'Allegato I.8:** in attesa di un adeguamento del parametro è possibile fare riferimento all'art. 6, c. 1 del D.M. 17 giugno 2016.

Continuando a trattare di progettazione, ma passando invece alle novità positive introdotte dai correttivi, l'aspetto che per primo balza agli occhi in modo vantaggioso riguarda invece il **crescente riconoscimento dell'importanza dell'archeologia all'interno della progettazione dei lavori pubblici.** Un esempio evidente di questo progresso è **la creazione di una specifica Tipologia Omogenea di Lavorazione (TOL 3) per gli scavi archeologici,** al pari delle altre lavorazioni previste per le opere pubbliche, richiesta e introdotta grazie all'intervento di ArcheoImprese.

In questo modo, l'archeologia acquisisce il medesimo valore delle altre lavorazioni, non più considerata come una semplice sottocategoria, ma come una componente fondamentale nell'ambito della progettazione complessiva.

Inoltre, le modifiche apportate nell'allegato I.8 sanciscono definitivamente **che la VPIA è progettazione archeologica** e che, **nel caso in cui si attivi la seconda fase,** tutte le indagini derivanti con esito positivo, quindi con ritrovamenti archeologici, **dovranno prevedere e finanziare lo studio e la pubblicazione.** Non si tratta più quindi, solo di descrivere il contesto storico/archeologico e stratigrafico, ma di fornire strumenti concreti per definire **prescrizioni e misure di mitigazione,** valutando anche gli aspetti finanziari del progetto, come richiesto dall'**art. 38, comma 11,** anche per lo studio e la pubblicazione dei risultati.

Un aspetto **particolarmente rilevante** è l'effetto combinato delle modifiche introdotte negli Allegati I.8 e II.18, che stabiliscono che solo gli **archeologi di I fascia,** come definiti dal D.M. 244/2019, **sono abilitati a firmare il piano delle indagini della seconda fase della VPIA, a redigere il progetto di scavo e a predisporre**

il capitolato speciale.

Queste modifiche attenuano in parte le conseguenze della proposta di ammettere altre figure professionali alle Scuole di Specializzazione in Archeologia. L'Allegato I.8, infatti, stabilisce che la prima fase della VPIA possa essere elaborata da *"soggetti in possesso di una laurea e una specializzazione in archeologia o di un dottorato di ricerca in archeologia"*. Questa formulazione, in mancanza di un chiaro riferimento alla legge 110/2014, lascia aperta la possibilità che vi rientrino anche figure non specialistiche. Di conseguenza, l'accesso alle Scuole di Specializzazione in Archeologia da parte di laureati in discipline non archeologiche **potrebbe, di fatto, attribuire loro il potere di firma previsto dalla normativa sull'Archeologia Preventiva, consentendo a professionisti di altri settori di svolgere attività riservate agli archeologi.**

Le modifiche introdotte, tuttavia, circoscrivono il loro ruolo esclusivamente alla redazione della relazione di Assoggettabilità alla VPIA, ossia alla prima fase della verifica preventiva. Pur rappresentando una limitazione, questa soluzione non elimina un problema cruciale: **la relazione di Assoggettabilità è un documento fondamentale per l'intera progettazione archeologica e affidarne la redazione a professionisti privi delle competenze e dell'esperienza richieste agli archeologi di I fascia rischia di comprometterne la qualità e l'efficacia.**

Un'ultima novità rilevante riguarda **la qualificazione in OS25**: la modifica introdotta nell'articolo 119, comma 20, stabilisce che i certificati per la qualificazione degli operatori economici **possano essere rilasciati solo agli appaltatori che abbiano effettivamente eseguito i lavori nella categoria specifica**. Questa modifica **impedisce** che vengano **rilasciate attestazioni SOA a imprese edili che non abbiano svolto direttamente lavori di scavo archeologico, ma che si siano avvalse del subappalto per questi tipi di intervento.**

Il nuovo correttivo al Codice degli Appalti rappresenta, a nostro avviso, un importante passo avanti nella definizione di regole condivise per il comparto archeologico. **Ci sono indubbiamente ancora degli aspetti da migliorare, tra i quali un richiamo diretto alla Legge 110/2014 e al DM 244/2019 all'interno dell'Allegato I.8, su cui sicuramente CIA proverà a intervenire nelle future modifiche che potrebbero essere apportate al Codice. La figura dell'archeologo esce rafforzata, con compiti più ampi e un ruolo professionale maggiormente riconosciuto.** La sua piena integrazione nella fase di progettazione contribuisce non solo alla tutela dei beni culturali, ma anche a una pianificazione più consapevole e sostenibile delle opere pubbliche.